



Regolamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Scuola Normale Superiore

(emanato con D.D. n.168 del 29 marzo 2006 e modificato con DD n.346 del 22 giugno 2016)

ART.1

(Prerogative del Direttore)

1. Il Direttore, quale rappresentante legale della Scuola Normale Superiore (nel seguito “Scuola”) e Presidente del Consiglio direttivo, svolge le funzioni di datore di lavoro ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e pertanto ad esso spettano l’esercizio dei poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche prevenzionali volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori della Scuola, avvalendosi degli uffici di supporto e tramite l’istituto della delega per le funzioni delegabili per legge.

ART. 2

(Definizioni dei soggetti)

1. Nell’ambito del modello organizzativo adottato dalla Scuola, vengono individuati e definiti i seguenti soggetti rilevanti ai fini dell’attuazione della normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro:

- a. il Direttore della Scuola è il Datore di lavoro
- b. il Vice Direttore, il Segretario Generale, i Dirigenti, i Direttori dei Laboratori e dei Centri di ricerca, i Presidenti dei Centri di supporto in ragione dei poteri gestionali e dei relativi strumenti tecnici e finanziari di cui dispongono sono equiparati ai Dirigenti in ambito di responsabilità antinfortunistica così come definito dall’art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- c. i Preposti sono i soggetti individuati dal Datore di Lavoro e dai rispettivi Dirigenti negli ambiti delle singole aree e/o laboratori di ricerca
- d. i Responsabili delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio sono i soggetti che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolgono attività didattiche o di ricerca in laboratorio, o comunque, in tutte quelle situazioni in cui siano prevedibili fonti di rischio
- e. i Lavoratori sono:
 - il personale docente, ricercatore, tecnico- amministrativo, dipendente ed a contratto
 - il personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l’attività presso le strutture della Scuola, salva diversa determinazione diversamente concordata
 - gli allievi ordinari, i perfezionandi, i dottorandi, gli studenti dei corsi ed attività post-dottorali, i partecipanti a corsi di orientamento e di formazione professionalizzante, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi specifici così come delineato dall’art. 2 comma 1 lettera a.
- f. il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, così come definiti dalle norme vigenti, sono nominati dal Datore di lavoro e devono possedere le capacità ed i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative svolte nella Scuola così come definito dall’art. 32 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
- g. il Medico Competente, nominato dal Datore di Lavoro o suo delegato, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa



- h. i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono i soggetti eletti o designati secondo le modalità definite in sede di contrattazione decentrata.

ART. 3

(Definizioni dei luoghi di lavoro)

1. Sono definiti luoghi di lavoro per tutto il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a contratto a tempo determinato o indeterminato rispettivamente:
 - i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno degli edifici, comprese le aree di pertinenza, nonché ogni altro luogo della Scuola cui si ha accesso per il lavoro sulla base di prassi, procedure e/o autorizzazioni;
 - I laboratori in cui si svolgono attività didattiche, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, attrezzature di lavoro, impianti, prototipi o altri mezzi tecnici, all'interno dei quali si fa uso inoltre di agenti chimici, fisici o biologici; per la loro specificità suddetti laboratori possono essere configurati come luoghi a rischio specifico per i quali vengono individuate particolari misure di prevenzione e protezione e il cui accesso è limitato ai soli addetti in possesso di adeguata formazione ed informazione. Per tali luoghi, secondo la valutazione del rischio, saranno adottate particolari misure di prevenzione e protezione nonché di sorveglianza sanitaria.
2. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche.
3. In base a quanto stabilito dalla vigente normativa, i laboratori della Scuola, sono da considerarsi luoghi di lavoro anche per gli allievi, i perfezionandi, i dottorandi e per tutti coloro che a vario titolo effettuano attività didattica e di ricerca presso tali strutture.

ART. 4

(Obblighi e attribuzioni non delegabili del Direttore)

1. Il Direttore della Scuola, in qualità di Datore di lavoro e quale Presidente del Consiglio direttivo:
 - a. nomina, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione secondo l'art. 32 commi 8, 9 e 10 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
 - b. assicura il coordinamento delle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione
 - c. presenta periodicamente al Consiglio direttivo della Scuola, in occasione del bilancio di previsione, il piano di realizzazione progressiva degli adempimenti ed adeguamenti previsti dalla vigente normativa, tenendo conto delle risultanze emerse nella riunione del servizio di prevenzione e protezione
 - d. provvede, di concerto con i Dirigenti in ambito di responsabilità antinfortunistica ciascuno per la rispettiva parte di competenza, e con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione, alla valutazione del rischio per tutte le attività della Scuola
 - e. elabora, sempre con l'ausilio ed il supporto delle strutture e dei soggetti di cui al presente articolo, il documento di valutazione del rischio, all'interno del quale devono essere esplicitate:
 - la valutazione dei rischi presenti nelle strutture della Scuola
 - le misure di prevenzione e protezione da adottare
 - il programma dei miglioramenti ed adeguamenti volti a garantire un corretto livello di sicurezza nei luoghi di lavoro della Scuola



- f. provvede, direttamente o mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione ad effettuare l'azione di vigilanza della corretta applicazione della gestione della sicurezza all'interno della Scuola.

ART. 5

(Obblighi e attribuzioni delegabili del Direttore)

1. Al Direttore spettano inoltre i seguenti obblighi ed attribuzioni che possono essere delegati, ovvero:
 - a. nomina degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché attivazione delle necessarie collaborazioni con specialisti nei casi in cui si rende necessario ai fini degli espletamenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
 - b. nomina del Medico Competente, secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08 e s.m.i., e nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati
 - c. organizzazione dei corsi di formazione e informazione definendo le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione ai medesimi
 - d. convocazione, almeno una volta l'anno, della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi, così come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - e. vigilanza, in concorso con i soggetti di cui al successivo articolo 6, affinché tutto il personale della Scuola si attenga alle norme in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.
2. Il Direttore, con proprio atto, può delegare l'esercizio degli obblighi di cui al comma 1 ai Dirigenti ai fini antinfortunistici della Scuola, cui dovranno essere conferiti, se non già previsti nei rispettivi ruoli istituzionali, poteri gestionali e relativi strumenti tecnici e finanziari necessari per l'espletamento dell'incarico nel rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

ART.6

(Azioni di coordinamento del Direttore con i Dirigenti ai fini antinfortunistici)

1. Il Direttore, di concerto con i Dirigenti ai fini antinfortunistici così come definiti dall'art. 2 del presente Regolamento, ciascuno per la rispettiva parte di competenza e nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, si avvale del Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di:
 - a. provvedere all'adeguamento delle misure di prevenzione in relazione ai cambiamenti delle attività istituzionali della Scuola, mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché secondo l'evoluzione tecnica della prevenzione e della protezione
 - b. verificare che nelle convenzioni stipulate dalla Scuola con enti e istituzioni esterne per lo svolgimento di attività soggette a rischi particolari, siano inserite specifiche clausole mirate ad individuare i soggetti cui competono gli obblighi previsti dalla legge per la tutela della salute e della sicurezza del personale impegnato.
 - c. verificare che nei contratti di appalto di servizi siano inserite apposite clausole di salvaguardia in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'interesse della Scuola anche oltre a quelle previste dalla normativa vigente. A tal fine, tutte strutture della Scuola sono tenute a verificare con il Servizio di Prevenzione e Protezione il contenuto in fase di definizione dei capitolati, dei contratti e delle convenzioni di cui al punto precedente che possano avere impatto su aspetti legati alla tutela della salute e alla sicurezza
 - d. fornire, secondo le indicazioni pervenute dalle singole strutture, con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione, i necessari dispositivi di protezione generale ed individuale ai lavoratori della Scuola



- e. provvedere all'attuazione della formazione ed informazione del personale con particolare riguardo a quei soggetti che operano, a vario titolo, nei luoghi a rischio specifico
 - f. provvedere alla formazione ed informazione degli addetti alle emergenze sanitarie ed antincendio, nonché all'aggiornamento delle liste dei soggetti preposti a tali funzioni
 - g. provvedere al coordinamento, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, delle aziende e ditte esterne che operano all'interno delle strutture della Scuola
 - h. provvedere, con l'ausilio del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ad estendere la sorveglianza sanitaria al personale della Scuola, con particolare attenzione a quei soggetti che, per la loro attività, sono esposti a rischi gravi
 - i. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori nelle situazioni di emergenza, nonché provvedere alla costituzione del servizio di emergenza sanitaria in tutte le strutture della Scuola; tali misure dovranno risultare adeguate sia ai rischi presenti nelle strutture della Scuola sia al numero delle persone presenti
 - j. si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di pericolo grave ed immediato
 - k. prendere adeguati provvedimenti affinché le misure tecniche adottate non determinino rischi per la salute della popolazione o deteriorino l'ambiente.
2. A tal fine, le strutture vengono contestualmente dotate delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività di assistenza e collaborazione loro richieste.

Art. 7

(Obblighi e attribuzioni dei Dirigenti)

1. I Dirigenti ai fini antinfortunistici sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, al rispetto di quanto indicato nel presente articolo e delle direttive di esecuzione emanate dal Direttore della Scuola.
2. I Dirigenti ai fini antinfortunistici rispondono della corretta gestione delle attività e dell'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici individuati dalla normativa e dalle direttive vigenti.
3. Essi avvalendosi della collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art.15 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., e, in relazione alla natura dell'attività della struttura, devono valutare, la scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati impiegati, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro ed i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori coinvolti. Per lo svolgimento di tali attività e di quelle previste dal presente articolo, essi dispongono prioritariamente di specifica attribuzione di fondi per la struttura, emanano, all'occorrenza, disposizioni o ordini specifici, hanno il potere di diffida e, ove indispensabile, possono interrompere l'attività, qualora la situazione possa comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell'ambiente, dandone tempestiva informazione al Datore di lavoro.
4. I Dirigenti ai fini antinfortunistici debbono coordinarsi con il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, con il Medico Competente e con gli altri professionisti previsti dalla normativa vigente e possono richiedere agli stessi il necessario supporto tecnico consultivo per l'avvio delle attività di prevenzione e protezione e per eventuali problemi di conduzione delle medesime.
5. I Dirigenti ai fini antinfortunistici, all'inizio di ogni anno accademico, in funzione delle nuove attività e, in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica e della ricerca, avvalendosi delle figure indicate al precedente comma 4, identificano tutti i soggetti esposti a rischio e ne comunicano i nominativi al Direttore della Scuola.



6. Inoltre designano, con provvedimento scritto e notificato agli interessati ed all'Amministrazione, i nominativi dei responsabili-preposti della ricerca e delle attività didattiche con le rispettive competenze ed attribuzioni.

7. Ai Dirigenti ai fini antinfortunistici spetta, comunque, la vigilanza sull'applicazione delle normative nell'ambito della propria struttura, anche qualora abbiano incaricato, a termini di legge, uno o più preposti per il controllo delle attività di laboratorio.

8. In particolare compete ai Dirigenti ai fini antinfortunistici di:

- a. attivarsi affinché venga elaborato ed aggiornato, in occasione di cambiamenti delle attività istituzionali della Scuola, mutamenti organizzativi che hanno rilevanza per la salute e la sicurezza dei lavoratori, il documento di valutazione del rischio, fornendo al Direttore, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al Medico Competente ed ai professionisti eventualmente incaricati, tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all'attività svolta richiedendo altresì al Direttore gli interventi che si rendono necessari
- b. avvalersi della consulenza fornita loro dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per dare compimento alle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
- c. segnalare al Direttore la necessità di avviare corsi di formazione e informazione rivolti a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intendono frequentare la struttura
- d. informare e formare adeguatamente, attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione, i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle correlative misure prevenzionali adottate al riguardo
- e. attuare il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere
- f. indicare al datore di lavoro i soggetti, di comprovata e riconosciuta professionalità, da designare quali preposti per l'assistenza nella sorveglianza delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio indicare al Datore di lavoro, sentito il parere del Servizio di Prevenzione e Protezione, i soggetti da designare quali addetti alla gestione delle emergenze
- g. individuare, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, i soggetti esposti ai rischi, secondo modalità definite dal Responsabile del Servizio
- h. prendere le misure appropriate, anche attraverso la limitazione degli accessi, affinché soltanto il personale che sia adeguatamente formato ed informato acceda alle zone ad accesso regolamentato che comportano un rischio specifico
- i. richiedere i nulla osta sulle attività svolte alle autorità locali qualora previsti dalla normativa vigente
- j. segnalare tempestivamente gli eventi di infortunio alla struttura della Scuola preposta, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Direttore per la loro comunicazione all'autorità di competenza
- k. segnalare al Direttore gli incidenti occorsi affinché questi possa procedere alla loro valutazione e fornire le eventuali indicazioni per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza
- l. segnalare al Direttore le inosservanze da parte dei lavoratori, anche al fine di avviare eventuali procedimenti disciplinari
- m. segnalare al Servizio di Prevenzione e Protezione ogni modifica delle attività, dell'uso dei locali o della organizzazione del lavoro o di ogni altro intervento strutturale o l'acquisizione di nuove macchine o attrezzature che possa avere riflessi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e attivarsi affinché venga conseguentemente aggiornato il documento di valutazione del rischio



- n. vigilare affinché i responsabili delle attività soggette a rischi particolari si conformino alle disposizioni previste dalla sorveglianza sanitaria
- o. esigere l'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi prevenzionali che la normativa vigente impone loro
- p. frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

ART. 8

(Obblighi e attribuzione dei Responsabili delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio)

1. I Responsabili delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, al rispetto di quanto indicato nel presente articolo e delle direttive di esecuzione emanate dal Direttore della Scuola e del Direttore del Laboratorio. Rispondono della corretta gestione delle attività e dell'assolvimento dei compiti antinfortunistici nel rispetto della normativa e dalle direttive vigenti.

2. Nell'espletamento delle loro funzioni e, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, devono:

- individuare i soggetti esposti ai rischi, secondo modalità definite dal Responsabile del Servizio
- prendere le misure appropriate, anche attraverso la limitazione degli accessi, affinché soltanto i soggetti che siano adeguatamente formati ed informati possano accedere alle zone ad accesso regolamentato che comportano un rischio specifico
- frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

ART. 9

(Obblighi e attribuzione dei Preposti)

1. Ai Preposti sono attribuiti compiti di vigilanza e controllo delle attività legate alla struttura loro afferente. In particolare ad essi spetta:

- a. vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di prevenzione e protezione con particolare riguardo all'uso dei dispositivi di protezione generale ed individuale
- b. esigere da parte dei lavoratori il rispetto degli obblighi di prevenzione e protezione
- c. segnalare, al Datore di lavoro, al Dirigente o al Responsabile delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, ogni mutamento dei processi lavorativi da cui possono derivare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori o comunque che modifichino i profili di rischio precedentemente individuati
- d. segnalare, al Datore di lavoro, al Dirigente o al Responsabile delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione
- e. segnalare, al Datore di lavoro, al Dirigente o al Responsabile delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, anomalie o guasti a macchine, attrezzature o strutture che possono costituire fonte di rischio specifico
- f. accertarsi che le attrezzature impiegate siano conformi alla vigente normativa di sicurezza e che comunque il loro uso sia conforme a quanto previsto dai rispettivi libretti di istruzione o dai fascicoli tecnici
- g. provvedere alla tenuta dei registri manutentivi delle attrezzature e macchinari a rischio specifico
- h. gestire le procedure di emergenza elaborate dal Servizio di Prevenzione e Protezione



- i. proporre al Datore di lavoro, al Dirigente o al Responsabile delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio specifiche procedure operative all'insegna del rispetto delle misure di prevenzione e protezione
- j. proporre al Datore di lavoro, al Dirigente o al Responsabile delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio l'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione volte all'eliminazione, e ove non sia possibile, alla riduzione dei rischi presenti nelle attività normalmente svolte
- k. esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalla vigente normativa.

ART. 10

(Obblighi dei Lavoratori)

1. I Lavoratori, così come individuati all'art. 2 del presente Regolamento collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza in conformità agli obblighi loro imposti dalle normative vigenti e secondo le disposizioni impartite dal Datore di lavoro, dai Dirigenti, dai Responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio e dai Preposti.
2. Nell'ambito delle convenzioni stipulate dalla Scuola con enti esterni, i Lavoratori della Scuola, qualora siano ospitati presso strutture esterne per motivi di carattere di servizio, di didattica o di ricerca, devono attenersi alle norme ivi vigenti, pur nell'osservanza della vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. i lavoratori operanti presso altri enti statali saranno considerati "lavoratori distaccati" e pertanto gli obblighi prevenzionali risulteranno a carico dell'ente ospitante, pur rimanendo a carico dell'ente di appartenenza la sorveglianza sanitaria prevista per ruolo e le eventuali denunce di infortunio e/o malattie professionali.
3. E' fatto obbligo ai Lavoratori di partecipare ai corsi di formazione informazione predisposti dal Datore di lavoro, dai Dirigenti e dai Responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio.
4. E' fatto obbligo ai Lavoratori sottoporsi alla sorveglianza sanitaria predisposta dal Datore di lavoro e dai Dirigenti, sulla scorta delle indicazioni e dei protocolli predisposti dal Medico Competente.

ART. 11

(Servizio di Prevenzione e Protezione)

1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione della Scuola assolve alle funzioni di cui all'articolo 33 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Il mandato del Responsabile del Servizio, conferito dal Datore di lavoro secondo le modalità di cui al precedente articolo 4, comma 1, lett. a), è soggetto ad un limite temporale stabilito dall'incarico attribuito dal Datore di Lavoro ed è rinnovabile.
2. Su indicazione del Responsabile di cui al comma precedente, il Datore di lavoro designa i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
3. Il Datore di lavoro, i Dirigenti ai fini antinfortunistici e i Responsabili delle attività didattiche o di ricerca si avvalgono del Servizio di Prevenzione e Protezione, secondo le finalità e le esigenze della Scuola. Il Servizio si prefigura come servizio unico per tutte le strutture della Scuola. Al Servizio di Prevenzione e Protezione compete lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a. individuare i fattori di rischio e la loro valutazione con la conseguente individuazione delle misure di prevenzione e protezione in un apposito programma
 - b. individuare le misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro
 - c. individuare tutti i possibili sistemi di controllo atti al contenimento dei rischi residui
 - d. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività



- e. proporre programmi di formazione ed informazione per i lavoratori
- f. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza ai sensi della vigente normativa
- g. fornire ai lavoratori la necessaria informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 12

(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

1. Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, deve possedere le capacità e i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative svolte nella Scuola.
2. Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può essere individuato sia fra il personale della Scuola sia fra soggetti esterni secondo le modalità stabilite dalla legge.
3. Il Responsabile del Servizio ha la responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione, coordina l'organizzazione del Servizio e svolge attività di consulenza agli addetti.

ART. 13

(Medico competente)

1. Il Medico Competente della Scuola assolve alle funzioni di cui agli articoli 25, 39, 40 e 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Il mandato, conferito dal Datore di lavoro secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, comma 1, lett. b), è soggetto ad un limite temporale stabilito dall'incarico attribuito dal Datore di Lavoro ed è rinnovabile.
2. Nel caso di nomina di un numero di medici competenti superiore a due, il Datore di lavoro attribuisce ad uno di essi funzioni di indirizzo e coordinamento.
3. I dati sanitari dei lavoratori di cui il Medico Competente venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni vengono utilizzati dal Datore di lavoro in conformità alle disposizioni della normativa in materia di trattamento dei dati.
4. Il Medico Competente, nello svolgimento delle proprie funzioni:
 - collabora con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori della Scuola
 - istruisce ed aggiorna, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio ed elabora annualmente la relazione sanitaria, trasmettendone copia agli organi competenti
 - fornisce ai lavoratori e ai loro rappresentanti le necessarie informazioni sul significato e sull'esito degli accertamenti sanitari
 - visita gli ambienti di lavoro, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
 - collabora con il Datore di lavoro, i Dirigenti ed i Responsabili delle attività didattiche o di ricerca alla predisposizione del pronto soccorso
 - collabora all'attività di formazione ed informazione, congiuntamente al Servizio di Prevenzione e Protezione.

ART. 14

(Sorveglianza sanitaria)



1. Si intende sorveglianza sanitaria l'insieme delle visite mediche e delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, mirati al rischio, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori.
2. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalle normative vigenti, essa prevede:
 - a. accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica
 - b. accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Presso la Scuola la Sorveglianza sanitaria, agli aventi diritto, è assicurata dal Medico Competente e dal Medico autorizzato, secondo le rispettive competenze e le specifiche attribuzioni.

Art. 15

(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

1. Nella Scuola le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza, di cui all'art. 47 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) secondo le modalità fissate in sede di contrattazione decentrata. Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalla Scuola, così come individuate dal presente Regolamento.
2. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:
 - accedono a tutti i luoghi di lavoro della Scuola
 - sono consultati preventivamente in merito alla valutazione dei rischi ed alle misure di prevenzione e protezione da adottare nella Scuola
 - sono consultati sulla designazione degli addetti alle emergenze, al pronto soccorso ed all'evacuazione dei lavoratori
 - sono consultati in merito ai programmi di formazione ed informazione
 - ricevono adeguata formazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa
 - promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione atte a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori
 - partecipano alla riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione
 - svolgono tutte le funzioni previste dall'art. 50 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

ART. 16

(Progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti)

1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il Datore di lavoro, il Dirigente ed il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:
 - a. garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili e facendo ricorso al supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione
 - b. provvedere alla formazione ed informazione del personale impegnato nella progettazione e realizzazione dei prototipi sui rischi derivanti e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare.



ART. 17

(Obblighi di riservatezza)

1. I lavoratori della Scuola sono tenuti a non divulgare o utilizzare per fini privati le informazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite in applicazione del presente Regolamento.

ART. 18

(Convenzioni con enti esterni)

1. Per quanto attiene alle strutture della Scuola stabilmente ospitate presso enti esterni, l'adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. compete agli enti stessi, così come descritto dall'art. 3 comma 6 del medesimo decreto.

2. Il personale ospitato presso enti esterni deve attenersi alle norme dettate dai responsabili degli enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per l'attuazione delle misure generali di tutela.

3. I responsabili delle strutture ospitate, qualora i responsabili degli enti ospitanti non provvedano, ovvero essi ritengano sussistere situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la salute del proprio personale, sono tenuti a richiedere formalmente l'intervento degli incaricati dei predetti enti, dandone eventuale comunicazione al Direttore della Scuola.

4. Gli enti ospitati presso la Scuola debbono provvedere affinché il proprio personale osservi le normative vigenti e le presenti disposizioni, salvo diversa determinazione stabilita nelle convenzioni. Ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i. gli operatori di detti enti sono equiparati ai lavoratori della Scuola qualora sia espressamente indicato nelle convenzioni.

5. Le convenzioni o accordi relativi ad attività di ricerca, di didattica o di servizio che prevedano la permanenza di personale della Scuola presso enti esterni, o di personale di altri enti presso la Scuola, debbono essere stipulati prima dell'inizio delle attività.

ART. 19

(Ospiti e utenti esterni)

1. Sono considerati utenti dei servizi didattici della Scuola, e non lavoratori, tutti gli studenti che non rientrino nelle categorie indicate all'articolo 2, comma 1, lettera e., del presente Regolamento. Nei loro confronti vengono predisposte attività di informazione relative ai comportamenti da tenere in relazione ai pericoli generici (incendio, sovraffollamento, sospensione di energia elettrica e simili), non direttamente connessi con la frequenza in strutture nelle quali si fa uso di macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. Deve altresì essere predisposta specifica formazione ed informazione qualora le loro attività comprendano rischi specifici, quali chimico, fisico, biologico, o prevedano l'uso di videoterminali, da impartirsi singolarmente o collettivamente secondo le modalità stabilite dal Servizio di Prevenzione e Protezione.

2. Sono equiparati alla categoria di cui sopra gli ospiti della Scuola che a vario titolo frequentano le strutture didattiche e non; a tali soggetti deve essere estesa l'informazione di sicurezza per la frequentazione delle strutture della Scuola e in particolare tutte le misure di prevenzione e protezione che devono concretizzarsi in regime di emergenza (antincendio, sanitaria, esodo).

ART. 20

(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

Ulteriori specifiche disposizioni attuative in materia devono essere in sintonia con quanto disposto nel presente regolamento.

2. L'accertamento di eventuali violazioni alle presenti disposizioni, impregiudicata l'applicazione delle leggi penali e amministrative, comporta l'assoggettamento alla responsabilità disciplinare secondo le norme e i regolamenti vigenti.

3. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio direttivo ed emanato dal Direttore con proprio decreto, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web della Scuola. Eventuali modificazioni o integrazioni devono essere approvate con le stesse modalità.